

**Centrale dei rischi – segnalazione – mancanza di preavviso - richiesta di cancellazione – qualità di persona giuridica della ricorrente – rigetto.** (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, T.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, art. 125 c. 3).

## **FATTO**

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne l'illegittimità di una segnalazione in CRIF effettuata in assenza di preavviso. Con ricorso del 16 marzo 2016 – preceduto da reclamo del 19 novembre 2015, riscontrato dall'intermediario il 24 dicembre 2015 – la ricorrente, società in nome collettivo, premesso di avere stipulato un mutuo chirografario a tasso variabile con l'intermediario resistente, ha lamentato di essere stata segnalata in CRIF a seguito di irregolarità nei pagamenti relativi ai mesi di maggio e luglio 2015 collegati al predetto finanziamento, successivamente regolarizzate; la segnalazione è illegittima perché non preceduta dal prescritto preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta dei sistemi informativi. Insoddisfatta dell'esito del reclamo, l'istante si è rivolta all'Arbitro bancario finanziario e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) la cancellazione dai Sic dei dati negativi illecitamente segnalati; 2) il riconoscimento di un danno non patrimoniale, che si richiede all'Arbitro di quantificare in via equitativa, per avere la (...) limitato la libera iniziativa della ditta e per il grave rischio reputazionale a cui la stessa è tuttora sottoposta". Nelle controdeduzioni, depositate il 3 maggio 2016, l'intermediario resistente ha eccepito la piena legittimità dei propri atti, evidenziando che, nel corso del 2015, la ricorrente aveva provveduto in ritardo al pagamento delle rate mensili del mutuo e che, pertanto, la segnalazione era stata correttamente effettuata, in mancanza di un obbligo di preavviso per le persone giuridiche. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.

## **DIRITTO**

L'interesse che emerge è quello di evitare il danno reputazionale derivante da una iscrizione illegittima e che indubbiamente accomuna persone fisiche e giuridiche, consumatori e non. (*Omissis*).

Tuttavia, il dato normativo è chiaro perché l'art.4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti, e l'art. 125, comma 3, del TUB sulle banche dati inquadrabili nei rapporti di credito ai consumatori) disciplinano l'obbligo della preventiva informazione nei soli riguardi delle persone fisiche aventi qualità di consumatori. La scelta del legislatore va rispettata e anche una interpretazione sistematica che volesse tenere conto delle esigenze sopra ricordate, non può spingersi al punto di contraddire la disciplina, per cui si conclude che l'obbligo di preavviso sussiste solo a favore delle persone fisiche aventi qualità di consumatori. (*Omissis*).

Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**